



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 210 del 26/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO INERENTE SINISTRO IN DATA 19.12.2009.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **17:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

Assenti n. 0

Presenti n. 5

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO INERENTE SINISTRO IN DATA 19.12.2009.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

PREMESSO che:

- in data 19 dicembre 2009, in via Bellinghiera in Comune di Cittadella, il sig. C.C. alla guida dell'autovettura di proprietà della società N.L.P.W. Snc sbandava e finiva nel fossato che fiancheggia la predetta via a causa di asserito fondo stradale ghiacciato conseguente ad una forte nevicata;
- la società, con atto notificato in data 18 aprile 2011, citava il Comune di Cittadella avanti al Tribunale di Padova – Sezione Distaccata di Cittadella per l'accertamento della responsabilità del Comune, ed il conseguente risarcimento dei danni subiti, da parte del Comune stesso e della relativa Compagnia di Assicurazione, Fondiaria-Sai Assicurazioni (ora UnipolSai Assicurazioni SpA);
- con sentenza n. 57/2015, emessa il 10 gennaio 2015, pubblicata in data 12 gennaio 2015, il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, a definizione della causa civile instaurata dalla società, rigettava le domande attoree perché infondate e condannava la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Cittadella delle spese di lite;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 5 agosto 2015 veniva autorizzato il Vice Sindaco Reggente, in nome e per conto del Comune di Cittadella, a resistere in giudizio avanti alla Corte d'Appello di Venezia nel ricorso proposto dalla società N.L.P.W. snc avverso la succitata sentenza n. 57/2015 emessa dal Tribunale di Padova, incaricando l'avvocato Paolo Pasqualin con sede in Padova, Corso Milano 19, come nel giudizio di primo grado, per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale con oneri a carico della Compagnia Assicurativa;
- con ordinanza emessa in data 25 novembre 2015 la Corte d'Appello di Venezia condannava la società appellante a pagare a favore della compagnia assicurativa nonché del Comune di Cittadella, a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di € 1500,00, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettario, cadauna;

CONSIDERATO che:

- nonostante numerosi atti di precetto la società non ha provveduto al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio in grado d'appello cui è stata condannata;
- a tutt'oggi il debito totale della società ammonta ad € 13.779,83, oltre ulteriori importi come indicati nei rispettivi atti di precetto;

EVIDENZIATO che le spese legali di tutti i gradi di giudizio e dei conseguenti atti di precetto sono stati sempre sostenuti dalla Compagnia Assicurativa UnipolSai SpA per conto del Comune di Cittadella;

ATTESO che sono intervenute delle trattative tra la Compagnia Assicurativa e la società attorea che consentono di introitare gran parte delle spese di giudizio;

ESAMINATA la bozza di accordo transattivo, acquisita al prot. n. 31097 del 19.09.2018, trasmesso dall'Avv. Pasqualin, legale individuato dalla Compagnia Assicurativa per il patrocinio di questo Ente sin dal primo grado di giudizio, che prevede la corresponsione dilazionata in 4 rate della somma di € 9.000,00 a saldo e tacitazione di ogni pretesa della Compagnia Assicurativa e di questo Ente;

PRECISATO che, in forza della clausola di gestione della lite contenuta nelle polizze stipulate da questo Ente, che prevedono che tutti gli oneri inerenti e conseguenti al contenzioso vengano sostenuti dalla Compagnia stessa, il pagamento delle spese di giudizio liquidate a favore del Comune di Cittadella viene effettuato nei confronti della Compagnia Assicurativa UniopolSai Assicurazioni spa;

DATO atto che dopo l'approvazione del presente atto il succitato impegno sarà formalizzato con la sottoscrizione delle parti;

RITENUTO opportuno, con riferimento al contenzioso inerente il recupero delle spese di giudizio liquidate con sentenza n. 57/2015 del Tribunale di Padova e con ordinanza in data 25 novembre 2015 della Corte d'Appello di Venezia, approvare la bozza di accordo transattivo trasmesso dall'Avv. Pasqualin ed autorizzare il Segretario Generale, Responsabile del Settore Staff, alla sottoscrizione dello stesso;

DATO atto che in virtù delle deliberazioni della Corte dei Conti n. 181/PAR/2013 Sezione regionale di controllo per la Puglia e n. 345/2013 Sezione regionale di controllo per il Piemonte, il Collegio dei Revisori del Conto non deve rilasciare il parere di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito dalla L. 7.12.2012 n. 213;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di approvare, per quanto in premessa, la bozza di accordo transattivo, parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub. A), inerente il recupero delle spese di lite liquidate al Comune di Cittadella a definizione dei giudizi di primo grado e del grado d'appello instaurati da N.L.P.W. Snc con riferimento al sinistro occorso il 19.12.2009;
2. di demandare al Segretario Generale, dott.ssa Daniela Giacomini, l'adozione degli atti conseguenti autorizzandolo alla sottoscrizione del predetto accordo in nome e per conto dell'Ente;
3. di dare atto che in forza della clausola di gestione della lite contenuta nelle polizze stipulate da questo Ente, le spese di giudizio spettanti al Comune di Cittadella saranno introitate dalla Compagnia assicurativa e, pertanto, l'accordo transattivo approvato con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

4. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "provvedimenti";
5. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare, per quanto in premessa, la bozza di accordo transattivo, parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub. A), inerente il recupero delle spese di lite liquidate al Comune di Cittadella a definizione dei giudizi di primo grado e del grado d'appello instaurati da N.L.P.W. Snc con riferimento al sinistro occorso il 19.12.2009;
- 2 di demandare al Segretario Generale, dott.ssa Daniela Giacomini, l'adozione degli atti conseguenti autorizzandolo alla sottoscrizione del predetto accordo in nome e per conto dell'Ente;
- 3 di dare atto che in forza della clausola di gestione della lite contenuta nelle polizze stipulate da questo Ente, le spese di giudizio spettanti al Comune di Cittadella saranno introitate dalla Compagnia assicurativa e , pertanto, l'accordo transattivo approvato con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 4 di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "provvedimenti";

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **46** del **26.09.2018**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

GIACOMIN DANIELA

TRANSAZIONE

Tra

UnipolSai Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna, cod. fisc. 00818570012, in persona del procuratore speciale, legale rappresentante *pro tempore*, dott. Daniele Guglielmetti,
Comune di Cittadella, cod. fisc. 00731540282, in persona del dirigente *pro tempore*, sig.

N.L.P.W. Snc con sede in (comune), via _____, cod. fisc. _____, in persona del socio amministratore, legale rappresentante *pro tempore*, sig. _____
(di seguito la debitrice);

premessato che

- a) con sentenza n. 57/2015, emessa il 10.1.2015 e depositata in data 12 gennaio 2015 il Tribunale di Padova ha condannato la debitrice a pagare in favore del Comune di Cittadella, a titolo di rimborso delle spese di causa, la somma di euro 4.835,00, oltre a rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, a i.v.a. e c.n.p.a.;
- b) che il Comune di Cittadella notificava alla debitrice atto di precetto per euro 6.042,46, oltre ulteriori spese e interessi;
- c) che non avendo la debitrice provveduto spontaneamente al versamento dell'importo dovuto è stata esperita la procedura esecutiva mobiliare rubricata al n. 1757/15 R.G. Es. Mob. del Tribunale di Padova, all'esito della quale il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 8.4.2016, determinava in euro 10.032,84 il credito complessivo del Comune di Cittadella e assegnava a quest'ultimo, in conto del maggior dovuto, la somma ricavata dall'esecuzione di euro 1.333,30;
- d) che a seguito di appello proposto dalla debitrice avverso la sentenza di cui alla lettera a) che precede, con ordinanza emessa il 25.11.2015 la Corte d'Appello di Venezia ha condannato la debitrice a pagare in favore di Fondiaria-Sai s.p.a. (ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro

1.500,00, oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge e in favore del Comune di Cittadella di un'uguale somma oltre i citati accessori;

e) che a seguito di quanto sopra UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e il Comune di Cittadella hanno notificato alla debitrice ulteriori atti di precetto;

f) che il debito totale della debitrice a seguito degli atti di precetto sopra menzionati è di euro 13.779,83, oltre ulteriori importi come indicati nei rispettivi atti di precetto;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura,

si conviene

quanto segue.

1) La debitrice, in via transattiva, si obbliga a versare a UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e al Comune di Cittadella, la somma complessiva di euro 9.000,00 (novemila) a saldo e totale tacitazione di ogni pretesa di questi ultimi in relazione ai titoli di cui alle premesse che precedono; il pagamento della citata somma avverrà nei seguenti termini:

- (i) euro 3.000,00 (tremila) entro giorni dieci dalla sottoscrizione della presente scrittura;
- (ii) euro 2.500,00 (duemilacinquecento) entro il 31 ottobre 2018;
- (iii) euro 2.500,00 (duemilacinquecento) entro il 30 novembre 2018;
- (iv) euro 1.000,00 (mille) entro il 31 dicembre 2018.

2) Il pagamento della somma di euro 9.000,00 (novemila) che precede, avverrà direttamente in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., sul conto corrente avente il seguente IBAN IT21J0312733710000000006100, intestato alla stessa UnipolSai; il Comune di Cittadella autorizza espressamente il citato pagamento in capo ad UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in forza della clausola di gestione della lite contenuta nelle polizze stipulate dal Comune di Cittadella;

3) Con il puntuale pagamento di quanto contemplato al numero 1) che precede, UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e il Comune di Cittadella non avranno nient'altro da pretendere nei confronti della debitrice in relazione ai titoli di cui alle premesse che precedono.

4) In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini di pagamento contemplati al numero 1) che precede, la presente transazione sarà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e il Comune di Cittadella potranno mettere in esecuzione la sentenza e le ordinanze di cui alle lettere a), c) e d) delle sopraesposte premesse, pretendendo il pagamento degli interi importi vantati nei confronti della debitrice e trattenendo a titolo di acconto sul maggior dovuto quanto nel frattempo versato da quest'ultima.

Padova, settembre 2018.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

COMUNE DI CITTADELLA

N.L.P.W. Snc

I procuratori delle parti sottoscrivono per rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'art. 13, comma 8, della l.p.

Avv. Flavio de Zorzi

Avv. Paolo Pasqualin



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1864
LEGALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO INERENTE SINISTRO IN
DATA 19.12.2009.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 26/09/2018

IL DIRIGENTE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1864
LEGALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO INERENTE SINISTRO IN
DATA 19.12.2009.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 26/09/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 210 del 26/09/2018

Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO INERENTE SINISTRO IN DATA 19.12.2009.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 05/10/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 15/10/2018.

Cittadella li, 17/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 210 del 26/09/2018

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO INERENTE SINISTRO IN DATA 19.12.2009.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 05/10/2018 al 20/10/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 22/10/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)